

## Reati di omicidio e lesioni colpose - malattia professionali

lavoro (diritto penale) reati di omicidio e lesioni colpose – malattia professionali – esposizione ad amianto in ambito ferroviario - La IV sezione, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa ..... e si è conseguentemente ritenuto che si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l'attuazione delle cautele possibili all'epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia. Corte di Cassazione Sentenza n. 43786 del 17 settembre 2010 - depositata il 13 dicembre 2010

**lavoro (diritto penale) – reati di omicidio e lesioni colpose – malattia professionali – esposizione ad amianto in ambito ferroviario** - La IV sezione, chiamata ad esaminare una complessa serie di questioni in tema di causalità e colpa, con riguardo alla morte, dovuta a mesotelioma pleurico, di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), ad una sostanza oggettivamente nociva come l'amianto, ha affermato che, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro imputati e l'evento predetto, il giudice di merito deve accettare: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesto del processo carcinogenetico. Con riguardo all'elemento psicologico, si è evidenziato che la pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale – con riferimento al settore ferroviario - almeno agli anni sessanta, e che gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di igiene e sicurezza, e si è conseguentemente ritenuto che si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l'attuazione delle cautele possibili all'epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia. Corte di Cassazione Sentenza n. 43786 del 17 settembre 2010 - depositata il 13 dicembre 2010

Corte di Cassazione Sentenza n. 43786 del 17 settembre 2010 - depositata il 13 dicembre 2010 dal sito web della Corte di Cassazione

{edocs}/sen/cas/10/43786.pdf,800,1000{/edocs}

## Reati di omicidio e lesioni colpose - malattia professionali

---